



**REGIONE SICILIANA**  
**ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTEKNICO PER LA SICILIA**  
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo  
Partita IVA 0012200082

**PROTOCOLLO DI IMMISSIONE AL LAVORO**

**MISURE PREVENTIVE DA CONTAGIO DA CORONAVIRUS 2019-NCOV**

Redatta in adempimento al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile 2020".

**Attuazione presso**  
**Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia**

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81-Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro e s.m.i.

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri:

DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 Marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020 Allegato 6 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" - Versione del 24 aprile 2020, che qui si intende integralmente richiamato che integra il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute.

Circolari del Ministero della Salute:

Circolare n. 1997 del 22/01/2020; Circolare n. 2302 del 27/01/2020; Circolare n. 2993 del 31/01/2020; Circolare n. 3187 del 01/02/2020; Circolare n. 3190 del 03/02/2020; Circolare n. 4001 del 08/02/2020; Circolare n. 5443 del 22/02/2020; Circolare n. 5889 del 25/02/2020; Circolare n. 6360 del 27/02/2020; Circolare n. 6337 del 27/02/2020; Circolare n. 2619 del 29/02/2020; Circolare n. 2627 del 01/03/2020; Circolare n. 7922 del 01/03/2020; Circolare n. 8183 del 10/03/2020; Circolare n. 15540 del 13/03/2020; Circolare n. 592/CNT 2020 del 16/03/2020; Circolare n. 9220 del 17/03/2020; Circolare n. 3572 del 18/03/2020; Circolare n. 9361 del 18/03/2020; Circolare n. 9268 del 18/03/2020; Circolare n. 9774 del 20/03/2020; Circolare n. 7865 del 25/03/2020; Circolare n. 7942 del 27/03/2020; Circolare n. 3986 del 28/03/2020; Circolare n. 10736 del 29/03/2020; Circolare n. 8076 del 30/03/2020; Circolare n. 11257 del 03/04/2020;





Circolare n. 14915 del 29/04/2020.

Presidente della Regione Sicilia - Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020

### PREMESSA

Il presente protocollo si intende applicato a tutto il personale dipendente dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia impiegato nei diversi siti produttivi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ricomprendendo tra questi il personale dipendente dalla R.S., gli ex PIP e quello ex ARAS.

Va specificato che la concertazione sindacale si riferisce, esclusivamente, al personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente nonché al personale a tempo determinato appartenente al bacino ex ARAS, e pertanto la sottoscrizione dei rappresentanti delle sigle sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL deve riferirsi apposta esclusivamente in rappresentanza di queste ultime categorie di lavoratori ai quali si applica il CCNL per i dipendenti dalle Organizzazioni degli Allevatori Consorzi ed Enti Zootecnici.

### DEFINIZIONI

Per agente biologico si intende qualsiasi microrganismo (parte di esso o suo prodotto) anche geneticamente modificato, coltura cellulare parassita (protozoi e metazoi) o organismo superiore che può provocare infezioni, allergie e intossicazioni.

In base al rischio di infezione, gli agenti biologici sono classificati in quattro gruppi:

- agente biologico del **gruppo 1**: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del **gruppo 2**: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaga nella comunità, sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del **gruppo 3**: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del **gruppo 4**: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Il nuovo Coronavirus, essendo un "nuovo" virus che può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses), la classe di appartenenza del SARS-CoV2 è la classe 2 degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08. Come riporta l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, "tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente ALLEGATO devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

Per la valutazione, a vantaggio di sicurezza, è stato considerato appartenente al gruppo 4.

Come previsto dall'art. 271 del D.lgs. 81/08, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio cui





all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche degli agenti biologici e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLIV o, in assenza, sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di classificazione citati all'art. 268 del D.lgs. 81/08;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio.

L'obiettivo del presente protocollo, che recepisce le indicazioni del Protocollo Nazionale, ed integra le procedure precedentemente emanate, è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 26 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovvero sia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

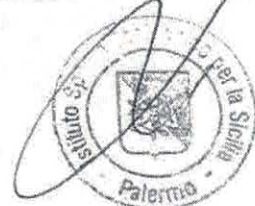
La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e che per le attività di produzione tali misure raccomandano che:

sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;





- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Tutto quanto premesso, in ottemperanza all'adozione delle misure dettate dal Protocollo Nazionale, dopo opportuna concertazione sindacale viene stabilito quanto segue.

### **1. RESPONSABILITA'**

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa. Il datore di lavoro, come verrà meglio esposto di seguito, procederà alle nomine dei soggetti deputati all'applicazione delle misure del presente protocollo al fine di rendere inequivocabile la modalità di applicazione ed il profilo di responsabilità nell'applicazione delle misure di contrasto oggetto del presente protocollo.

### **2. INFORMAZIONE**

Il Datore di lavoro consegnerà ai Lavoratori il presente Protocollo affinché venga mitigato al massimo il rischio da contagio di Coronavirus, e ne curerà l'affissione nelle bacheche degli uffici di tutti i siti produttivi per darne la massima diffusione possibile.

La consegna dello stesso documento non è ritenuta esaustiva dell'informazione che deve essere data ai lavoratori, peraltro obbligatoria, già prevista dalla normativa (D.lgs 81/2008), ma si preoccuperà di istruire i lavoratori circa l'applicazione delle procedure per il contenimento del CoVid- 19 sui luoghi di lavoro, le quali saranno diffuse e date ai lavoratori in forma quanto più possibile chiara e semplice.

In particolare, le informazioni riguardano l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere né in ufficio né in campo nelle attività colturali e/o zootecniche né tantomeno presso i produttori o allevatori per svolgere le ordinarie procedure di controllo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

### **3. MODALITÀ D'INGRESSO IN AZIENDA**

Per recarsi in azienda si ritiene auspicabile l'utilizzo del mezzo proprio per evitare/limitare l'uso dei mezzi pubblici che espongono il lavoratore a maggior rischio di contagio.

I dipendenti in servizio dovranno presentarsi all'orario stabilito della mattina con l'obbligo di





evitare assembramenti all'ingresso, sottoponendosi al rilievo della temperatura avendo cura di mantenere il distanziamento sociale e all'utilizzo dei DPI. Allo stesso modo avranno cura di uscire dal luogo di lavoro evitando assembramenti e garantendo il distanziamento sociale.

Il rilievo della temperatura, senza registrazione delle stesse su registro, verrà effettuata mediante rilevamento con termometro laser o infrarossi da parte di uno o più dipendenti specificatamente incaricati e formati sia sull'uso dell'apparecchio fornito sia sulle indicazioni a garanzia della privacy richiamate nella nota 1 del DPCM del 26.04.2020.

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate pregandolo di accomodarsi in locale all'uopo predisposto e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, dovranno essere assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Tali garanzie di privacy saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di avere avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultanti positivi al COVID-19 e/o nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria. In tale ultimo caso si provvederà all'isolamento anche dei colleghi di lavoro con cui il medesimo soggetto ha avuto possibilità di contatto.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS (indicazioni riportate nella nota 2 del DPCM 26.04.2020).

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

L'orario di lavoro e di ingresso vanno modulati al fine di evitare al massimo gli assembramenti e fermo restando le 38 ore settimanale contrattualmente previste (CCNL Allevatori ed Enti Zootecnici) potrà essere concordato/definito con prestazione 6/7 o 5/7 valutando anche orari differenziati di inizio e fine giornata, in ogni caso, al fine di evitare assembramenti, non è consentito sostare nelle aree antistanti il locale "beggiatura".

Dovranno essere limitati al massimo le possibilità di contatto tra i lavoratori/fornitori esterni e i dipendenti dell'Istituto. Qualora ciò non fosse effettivamente possibile vanno tenuti comportamenti estremamente prudenti prevedendo obbligatoriamente l'utilizzo dei DPI (mascherina e guanti monouso) con successiva igienizzazione degli ambienti e pulizia delle mani da parte degli operatori coinvolti.

Per l'accesso di fornitori esterni agli uffici, esso avverrà esclusivamente al piano terra o nello spazio antistante previo appuntamento, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto con il





personale in forza all'Istituto.

In ogni caso gli autisti dei mezzi di trasporto devono attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

È fatto divieto di utilizzare i servizi igienici a qualsiasi soggetto esterno all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia a meno che non venga individuato un servizio igienico loro dedicato.

I bagni posti al piano devono essere utilizzati dal personale del piano. Tutti i servizi igienici dovranno essere forniti di materiale disinfettante per la corretta pulizia delle mani ecc..

Le ditte esterne, per il periodo in corso e fino a data da destinarsi, dovranno installare servizi igienici dedicati al proprio personale garantendo una adeguata pulizia giornaliera e la sanificazione periodica.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole dell'Istituto, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali (Rilevamento della temperatura).

Le norme del presente Protocollo si estendono a tutte le aziende in appalto all'interno dei siti dell'Ente.

Per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende terze che operano, a qualsiasi titolo, nei siti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente l'Ente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia notifica ai dipendenti e alle imprese appaltatrici, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo e vigila affinché i lavoratori interni ed esterni, dell'Istituto o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. A tale scopo viene sottoscritta l'allegata **autocertificazione (All.1)** da parte di tutti i dipendenti dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia e delle ditte terze nonché dai datori di lavoro delle ditte appaltatrici (**All.2**). L'autocertificazione viene resa una volta e, con la sua produzione, il sottoscrittore si obbliga ad informare l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia di eventuali modifiche delle condizioni sottoscritte.

#### **4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali (almeno una/due volte a settimana), degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Nella considerazione del numero limitato di bagni in uso, rispetto al personale in forza, andrà realizzata una programmazione della pulizia degli stessi garantendo il mantenimento di condizioni igieniche ottimali e adeguate per l'intero arco della giornata lavorativa.

Tutto il personale è impegnato a mantenere un comportamento igienico adeguato e rispettoso dei colleghi e a mantenere pulita la propria postazione lavorativa.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, le maniglie, le ringhiere, i pulsanti dell'impianto di illuminazione con adeguati detergenti sia negli uffici, che nei locali comuni, negli spogliatoi etc.





Il datore di lavoro in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da ditte specializzate o da personale che indossa DPI - filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe - e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI e in conformità alla vigente normativa.

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

I materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Deve essere effettuata mensilmente una sanificazione straordinaria di tutti e gli ambienti lavorativi. Dopo la sanificazione i locali devono rimanere inibiti al personale per almeno 24 ore.

L'Azienda incaricata dell'intervento si farà carico di smaltire in massima sicurezza i DPI utilizzati dal proprio personale.

#### **5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI**

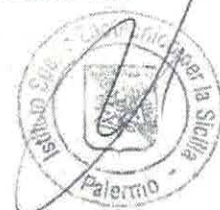
- E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- L'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

#### **6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale, essa integra quanto già previsto nel DVR aziendale.

Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e del DVR aziendale per il rischio specifico COVID-19 che si considera allegato al presente protocollo.
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine chirurgiche FFPX in luogo delle FFP2 laddove le lavorazioni si svolgono all'esterno;
- c) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.



- d) è previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal D.L. n. 9 (art. 34) in combinato con il D.L. n. 18 (art. 16 c. 1).

Il ritiro dei DPI (così come la loro sostituzione e ricambio) dovrà parimenti effettuata da n.1 lavoratore, previo appuntamento con il preposto (responsabile-preposto alla sicurezza), al fine di contingentare la distribuzione senza creare assembramenti;

Laddove le lavorazioni non consentano di rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, tutti i lavoratori dovranno utilizzare i seguenti DPI supplementari:

- negli uffici
  - mascherina tipo chirurgica;
  - guanti;
- nei luoghi di lavoro in campagna e/o alla cura degli animali
  - mascherina chirurgica o FFP2 (v.d.s. DVR rischio specifico);
  - guanti (in lattice, nitrile o similari, da lavoro);
  - protezione oculare tipo occhiali, mascherina, visiera, che può coincidere con le protezioni adoperate in occasione di lavori con decespugliatore e motosega.

Circa l'utilizzo della maschera semi facciale è necessario rammentare che:

prima di indossare la mascherina, devono essere lavate le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

- coprire bocca e naso con la mascherina assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;
- evitare di toccare la mascherina mentre si indossa, e se toccata accidentalmente, lavarsi o sanificarsi le mani;
- togliere la mascherina prendendola dall'elastico, non toccandone la parte anteriore;
- smaltirla immediatamente in un sacchetto chiuso, lavandosi le mani, e smaltendola secondo le procedure previste dalle norme vigenti (rifiuto speciale con Codice CER18.01.03).

Per le operazioni relative alla cura degli animali dovrà essere garantita per quanto possibile la distanza di 1 metro tra gli operatori, nel caso di distanze >1,80 fermo restando l'obbligo dell'impiego dei DPI previsti per la specifica attività/mansione sarà possibile evitare l'utilizzo della mascherina.

Al personale ex ARAS impegnato in attività di controllo funzionale e del servizio tecnico (SATA) presso le aziende degli allevatori (private) oltre che ad **una visiera paraschizzi o in alternativa degli occhiali specifici**, verrà fornito un numero congruo giornaliero di DPI ed in particolare per ogni visita:

- a. un paio di calzari monouso per uso zootecnico;
- b. camice impermeabile;
- c. mascherina FFP2

L'operatore/tecnico, prima di ogni accesso nell'azienda visitata dovrà adeguatamente pulire e disinfettare l'equipaggiamento assegnatogli e smaltire a fine intervento, nel rispetto delle norme





sopra richiamate, il materiale (DPI) monouso utilizzato.

Per le operazioni di utilizzo e di manutenzione dei mezzi, di spandimento di prodotti fitosanitari e decespugliamento, è già previsto l'utilizzo di DPI che contemplano le misure anticontagio.

## **7. GESTIONE SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le aree di attesa, gli spogliatoi e le zone dove si trovano i distributori automatici deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. A tale scopo, sarà consentito l'accesso in n. 2 persone per volta seguendo una rigida turnazione predisposta dal responsabile/preposto alla sicurezza. Gli indumenti sporchi dovranno essere riposti in apposito contenitore di proprietà del dipendente che dovrà provvedere a una corretta pulizia (sanificazione) per il riutilizzo mediante lavaggio a 90°C e/o con l'utilizzo di prodotti con ipoclorito di sodio o candeggina opportunamente diluita.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. A tale scopo si dispone che la pulizia degli spogliatoi, con prodotti che garantiscano la salubrità, avvenga la mattina prima dell'inizio del turno di lavoro o, in alternativa, alla sera prima alla conclusione del turno di lavoro.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali uffici, delle tastiere dei distributori di bevande e snack, pulsanti degli ascensorie dell'impianto elettrico e tutti i piani di lavoro.

Ogni stanza sarà occupata al massimo da due dipendenti. Le stanze che permettono il passaggio verso la Direzione o la Presidenza non devono in ogni caso essere considerate zona di sosta in attesa di essere ricevuti presso gli uffici di indirizzo e gestione, neppure dal personale interno.

Il personale addetto alla cura degli animali potrà recarsi presso gli uffici amministrativi al completamento del servizio operativo svolto e dopo aver effettuato il cambio degli indumenti e la pulizia personale. Coloro che invece vengano convocati presso gli uffici per questioni di improrogabili urgenze dovranno, oltre alla obbligatoria pulizia delle mani, indossare i calzari monouso e la mascherina chirurgica.

La portineria farà accedere alla sede aziendale solo a seguito di autorizzazione della direzione dell'Ente.

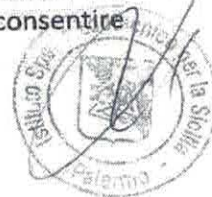
## **8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, ECC.)**

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, a tale scopo si è provveduto a:

- Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Per gli uffici è stato implementato lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutando sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, anche con opportune rotazioni.

Per il personale degli uffici utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire





l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto precedente non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.

Per il personale dipendente dalla R.S. e il personale appartenente al bacino ex PIP si applicano le norme dell'accordo nazionale della funzione pubblica.

I dipendenti distaccati presso il Parco d'Orleans o presso altri Enti si atterranno ai protocolli anti COVID attuati dall'Ente ricevente. L'ISZS è in ogni caso tenuta a garantire la salute dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda le attività di controllo funzionale e servizio di assistenza tecnica SATA, i dipendenti (ex Aras) addetti a tali attività oltre a quanto già detto al punto 6 (dispositivi di protezione individuale) dovranno accertarsi che il personale dell'azienda con cui avranno contatto nello svolgimento dell'attività dovrà anch'esso utilizzare adeguato DPI.

Per gli spostamenti presso le aziende private o pubbliche con veicoli aziendali o mezzi propri, i lavoratori devono essere messi in condizioni di massima sicurezza e dotati di DPI e prodotti disinfettanti a base idroalcolica per l'igiene delle mani e la pulizia delle parti di contatto del mezzo.

#### **9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI**

Come già richiamato al punto 3. vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti e assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ecc.), in particolare l'ingresso al locale del badge, in entrata e uscita, deve essere prevista di un solo dipendente per volta.

All'ingresso degli uffici viene garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

#### **10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE**

Gli spostamenti all'interno dei siti aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali, favorendo, laddove possibile e nei siti all'aperto, l'incontro all'esterno dei dipendenti.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Verrà ricevuto in ogni stanza non più di una persona alla volta e provvisto di DPI.

#### **11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA**

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al preposto, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. Il preposto avvertirà il Direttore dell'ISZS il quale procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Istituto collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di





una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il sito, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

## **12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICOCOMPETENTE/RLS**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) (Cfr. all.3);

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

la sorveglianza sanitaria periodica non verrà interrotta e se possibile anticipata, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RSA in conformità al D.Lgs. 81/2008;

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy;

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori;

E' opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID19. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età. Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione"(D.lgs81/08) e s.m.i. art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

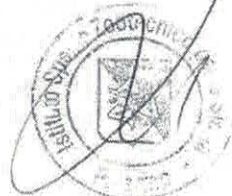
## **13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e del RLS.

I componenti del Comitato aziendale, sono inoltre coinvolti nel controllo segnalando al Direttore l'eventuale mancanza del rispetto delle suddette regole, il quale dovrà intervenire per il rispetto delle stesse ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

La mancanza del rispetto delle regolamentazioni previste dalle norme e dal presente protocollo può dar seguito a provvedimento disciplinare.

## **14. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO ALL'APERTO**





I lavori agricoli e zootecnici sono in genere eseguiti a distanza di sicurezza tra i lavoratori e pertanto la stessa distanza deve essere mantenuta anche nel rispetto delle norme riguardanti il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19.

Durante l'esecuzione delle lavorazioni è, pertanto, assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra i lavoratori, prevista all'art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dal DPCM del 26 aprile 2020, di almeno 1 metro.

Laddove sia inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli stessi dovranno indossare guanti e mascherina. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto del DPCM. A tal proposito si richiama quanto già detto (al punto 6 e al punto 8) per gli interventi del personale impegnato in aziende zootecniche private nell'ambito delle attività ex ARAS

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzioni disinfettanti all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici. I Preposti alla Sicurezza sono investiti di controllare il rispetto di tali norme e di riferire al Direttore.

Al fine di evitare assembramenti di sorta le pause, ove previste, vanno adeguatamente regolamentate.

I mezzi meccanici se utilizzati da più persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante sedile, quadro di comando, volante, maniglie e tutte le parti che vadano a contatto delle mani), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica, specialmente con l'aumento delle temperature. Si raccomanda sempre l'utilizzo di guanti in lattice.

Gli attrezzi manuali nonché decespugliatori e motoseghe dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte dei dipendenti.

Lo scambio della documentazione tecnico-amministrativa consegnata in Istituto dovrà avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non sia riscontrata la possibilità di lavare le mani con soluzione idroalcolica).

In Istituto dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una o più mascherine chirurgiche o FFP2, in base al numero dei lavoratori presenti.

#### **15. MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I MEZZI AZIENDALI**

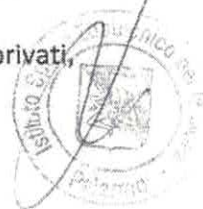
Si raccomanda la disponibilità per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell'abitacolo.

In caso di presenza di altre persone, oltre l'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di un metro tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte del viaggiatore posto nei sedili posteriori di mascherina FFP2.

Dovrà essere effettuata una sanificazione dei mezzi aziendali usati durante gli spostamenti del personale, utilizzando prodotti disinfettanti specifici ed eseguita, soprattutto su volante, cruscotto, leva del cambio, freno a mano e pulsanti.

La sanificazione dovrà essere effettuata sia sui mezzi in dotazione all'Istituto, che in quelli privati,





qualora quest'ultimi vengono utilizzati per spostamenti di lavoro preventivamente autorizzati.

## 16. NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: [www.salute.gov.it/nuovocoronavirus](http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus) e attivato il numero di pubblica utilità 1500.

La Regione Sicilia ha attivato il numero verde: **800458787** per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus.

Il presente protocollo con richiamo a quanto già indicato nel titolo si attua presso le realtà produttive in qualsiasi forma gestite dall'I.S.Z. Sicilia è stato nel corso della riunione tenuta in video conferenza in data 05/06/2020 esaminato e integrato con i rappresentanti regionali e territoriali delle OO.SS. di categoria di CGIL, CISL e UIL ed in particolare dai sigg.:

Adolfo Scotti della FAI-CISL;

Cosimo Schirò della FLAI-CGIL;

Giuseppe La Bua e Maria Pina Castiglione della UILA-UIL

Per l'Amministrazione:

Giovanni Sutera – Commissario Straordinario

Antonio Console – Direttore

Antonio Aserio – RSPP

Massimiliano Cascio – Medico Competente

Hanno partecipato e quindi approvato le RSA delle richiamate sigle sindacali nelle persone di:

\_Alida Pellicanò – Fai Cisl\_\_\_\_\_

\_Giuseppe Vella – Uila Uil\_\_\_\_\_

\_Roberto Galante – Flai Cgil\_\_\_\_\_

e per competenza trova specifica applicazione per il personale già individuato in premessa e deve intendersi integrativo/suppletivo delle procedure già previste per gli uffici e per il personale in qualsiasi forma dipendente dalla Regione Siciliana e al protocollo nazionale sul pubblico impiego.

Il protocollo di sicurezza COVID-19 se non sottoscritto a livello aziendale va condiviso tra i Rappresentanti dell'Ente Presidenza/Direzione e le rappresentanze sindacali aziendali, per le eventuali ed ulteriori proposte finalizzate a incrementare i parametri di sicurezza.

A seguito della sottoscrizione del presente documento l'Istituto è impegnato a mettere in atto con immediatezza tutto quanto previsto, sia in merito alla sanificazione degli ambienti di lavoro sia fornendo ad ogni dipendente un quantitativo adeguato di prodotti disinfettanti per la pulizia della propria postazione di lavoro.

Palermo, \_05 giugno 2020\_\_\_\_\_

F.to Il Direttore

F.to Il Verbalizzante



**IL DIRETTORE**  
*Dott. Antonio Console*



